

Contenzioso seriale

Il contenzioso seriale riguarda il mondo delle Agenzie per il Lavoro (Apl) in materia di Iva sulla formazione, in particolare si incentra sul trattamento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alle prestazioni di formazione collegate al fondo Formatemp rese nei confronti delle Agenzie per il Lavoro.

Le Entrate: prestazioni senti

Secondo le Entrate si tratterebbe di prestazioni esenti. L'Agenzia fiscale ritiene infatti che, stante l'attivazione del fondo Formatemp, le prestazioni in questione sarebbero assimilabili a quelle rese nell'ambito di programmi di formazione di carattere pubblicitario.

La detraibilità dell'Iva sulla formazione delle Apl rimessa alla Cassazione

Cgt Lombardia

La controversia riguarda l'asserita illegittimità della detrazione del tributo

Aurelia Daniela Casali
Giovanni Iaselli

Si avvicina la prima pronuncia della Cassazione sul contenzioso seriale che affligge il mondo delle agenzie per il Lavoro (Apl) in materia di Iva sulla formazione. Ciò grazie all'innovativo utilizzo nel processo tributario del rinvio pregiudiziale ex 363-bis cpc alla Suprema Corte (introdotto dal Dlgs. 149/22 proprio per gestire questioni non già decise dalla Corte e ricorrenti). Il rinvio viene disposto dall'ordinanza 1022/19/2024 della Corte di secondo grado della Lombardia (Pres. Antonioli) e la pro-

nuncia della Cassazione, visto il binario preferenziale garantito ai rinvii, potrebbe arrivare entro un anno. L'ordinanza inquadra finalmente nei corretti binari il trattamento Iva applicabile alle prestazioni di formazione collegate al fondo Formatemp rese nei confronti delle Apl, chiarendo i termini applicativi dell'articolo 10, comma 1, n. 20, Dpr 633/1972. Si tratta della disposizione invocata dall'Agenzia delle entrate nei controlli a carico delle Apl, che storicamente considerano le prestazioni di formazione ricevute assoggettate ad Iva, per sostenere l'illegittimità della detrazione del tributo da parte di queste ultime in quanto si tratterebbe, invece, di prestazioni esenti. L'Agenzia ritiene infatti che, stante l'attivazione del fondo Formatemp, le prestazioni in questione sarebbero assimilabili a quelle rese nell'ambito di programmi di formazione di carattere pubblicitario.

L'ordinanza evidenzia che la norma che governa l'esenzione costitui-

sce attuazione dell'articolo 132 della Direttiva 2006/112/CE, con il corollario che il giudice dello Stato membro è tenuto, in osservanza agli obblighi di cooperazione, ad adottare un'interpretazione della norma di diritto interno conforme al diritto dell'Unione (da ultimo, Cgue causa C-649-22). A tal proposito l'ordinanza precisa che le norme di esenzione sono norme di favore nel sistema Iva e come tali non possono formare oggetto di interpretazione estensiva. Tradotto nel caso di specie, la Cassazione sarà chiamata a valutare se effettivamente, posto che la norma Iva collega l'esenzione proprio alla natura pubblica del contesto nel quale le prestazioni sono rese, possa dirsi sussistere il requisito soggettivo del «riconoscimento».

Esercizio non agevole perché sembrerebbe dover investire non soltanto l'ente in questione (Formatemp, che di per sé peraltro è un ente di diritto privato, come ha ufficialmente confermato l'ente stesso) ma anche il singolo corso erogato. Inoltre, considerato che i poteri di controllo esperiti da Formatemp sono più di natura formale che di merito e le procedure di accreditamento presso lo stesso (che è soggetto diverso anche dai fondi interprofessionali) non paiono assimilabili a quelle pubblicitarie, l'operatività dell'esenzione diventa ancora più difficile da sostenere. Chiarito ciò, l'ordinanza dà comunque conto del contrasto giurisprudenziale in atto e del fatto che sia le parti private che pubbliche continuano a coltivare il contenzioso.

I prossimi passi spettano al Primo Presidente della Cassazione che dovrà decidere entro un termine di 90 giorni se dichiarare l'inammissibilità del rinvio per carenza di una delle condizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, oppure, come sembra probabile, ritenere ammissibile il rinvio, con conseguenti aspettative che la Corte si pronunci in un lasso temporale non superiore all'anno.